

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

Il giudice dr. [REDACTED]  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter e segg. legge n.3/2012  
e succ. mod. ed integr. n.22524/ [REDACTED] R.G. a carico di [REDACTED];  
vista la domanda presentata da [REDACTED] e la documentazione allegata;  
vista la relazione del dr. [REDACTED] nominato quale organismo di composizione  
della crisi e la relativa integrazione;  
ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14ter legge n.3/2012 e  
succ. mod. ed integr.;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di  
spese, è opportuno nominare liquidatore lo stesso organismo di composizione della  
crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit.;

visto l'art.14quinquies legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di [REDACTED]  
nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED]  
via [REDACTED] per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:  
a) nomina liquidatore il dr. [REDACTED] con studio in Brescia

b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni  
cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di  
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il  
liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione  
delle eventuali esecuzioni pendenti;

- c) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in tutto almeno una volta sul quotidiano BresciaOggi entro trenta giorni da oggi;
- d) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- e) rilevato che il debitore non risulta possedere né beni immobili né beni mobili di valore significativo, autorizza lo stesso a continuare ad utilizzare il mobilio facente parte dell'arredo dell'abitazione ed i due automezzi utilizzati per lavoro dal debitore e dal coniuge, riservato ogni ulteriore provvedimento;
- f) considerato che l'unico attivo è costituito dalla retribuzione mensile del debitore di euro 1.300,00 circa per cui, tenuto conto della situazione familiare (marito che svolge lavoro autonomo di assistente informatico e figlio piccolo), appare congruo disporre che il debitore, come previsto nella proposta di liquidazione, ai sensi dell'art.14ter comma 6 lett.b) legge cit. versi alla procedura la somma mensile di euro 260,00 pari ad un quinto dello stipendio netto, riservata ogni modifica del provvedimento in caso di mutamento della situazione economica del debitore;
- g) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC ed al liquidatore nominato.

Brescia,



Il giudice

